CAMERA DEI DEPUTATI N. 2423

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Presentato il 23 maggio 2025

NOTA: L'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico è stata trasmessa dal Governo in data 23 giugno 2025.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: ***Disegno di legge in materia di consenso informato in ambito scolastico***

Articolo 1 *(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)*
Articolo 2 *(Disposizioni in materia di coinvolgimento di esperti esterni, enti o associazioni*)

Amministrazione competente: ***Ministero dell'istruzione e del merito***
Referente dell'amministrazione competente: ***Ufficio legislativo***

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

Articolo 1

L'intervento normativo si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
In particolare, la disposizione in esame reca la disciplina del consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni, con riguardo alle attività extracurricolari nonché a quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa. In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare il Patto educativo di corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo, in capo alle medesime, di procedere alla preventiva acquisizione del suddetto consenso.
La proposta normativa mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo. Il principale strumento per perseguire questo obiettivo è il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti.
Questo Patto, come previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ha, infatti, l'obiettivo di creare una sinergia tra scuola e famiglia, condividendo i principi fondamentali dell'azione educativa per garantire il successo formativo di tutti gli alunni e studenti.
Tale documento rappresenta un impegno collettivo, in cui ciascun protagonista della scuola, secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, è chiamato a condividerne i contenuti e rispettarne i principi.

L'intervento deriva, quindi, dalla necessità di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie ovvero gli studenti, se maggiorenni, sulle attività extracurricolari, ivi incluse quelle relative agli ampliamenti dell'offerta formativa, che riguardano tematiche dell'ambito sessuale, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il "Consenso informato preventivo", in forma scritta.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale e strategico che le istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia, attraverso il quale esplicitano la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.
Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è uno strumento dinamico di grande rilevanza, poiché consente alle scuole di progettare percorsi formativi mirati e personalizzati, rispondendo alle esigenze del territorio e alle evoluzioni del contesto sociale e culturale, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti del processo educativo. La sua attuazione favorisce una formazione completa e coerente con le sfide contemporanee, contribuendo al successo formativo degli studenti e al miglioramento complessivo del sistema scolastico.
Il PTOF è anche un documento che implica una forte partecipazione di tutte le componenti della scuola. La sua elaborazione, infatti, prevede un processo partecipativo che rende tutti protagonisti della progettazione educativa.
Le istituzioni scolastiche, garantendo la piena trasparenza e pubblicità del PTOF, consentono alle famiglie di scegliere il percorso di studio ritenuto più adeguato alle attitudini e alle aspirazioni del proprio figlio, nonché di aderire consapevolmente alle scelte strategiche definite dall'istituzione scolastica. Il PTOF, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale di comunicazione tra l'istituzione scolastica e la famiglia, poiché descrive l'offerta formativa che la scuola intende realizzare e che le famiglie, a loro volta, sono chiamate a condividere, creando così un'alleanza virtuosa scuola-famiglia che favorisce una maggiore coesione ed efficacia del processo educativo.
Si precisa che le attività extracurricolari, nonché quelle riconducibili all'ampliamento dell'offerta formativa realizzate in orario extracurricolare, pur costituendo un rilevante contributo all'arricchimento del percorso educativo e formativo degli studenti, sono, per loro natura, facoltative e prevedono la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, ovvero degli stessi se maggiorenni.
Tali attività devono, tuttavia, essere obbligatoriamente inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In conseguenza di ciò, l'istituzione scolastica si impegna a adottare ogni strumento utile e idoneo a garantire alle famiglie un'informazione tempestiva, chiara e trasparente in merito alle iniziative educative e formative proposte, rispetto alle quali i genitori possono liberamente e consapevolmente esprimere la propria adesione.

In questo contesto, la previsione di un consenso informato preventivo, riferito alle attività in ambito extracurricolare che abbiano ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità, si configura come una misura di garanzia, ispirata ai principi della partecipazione consapevole e della leale collaborazione tra scuola e famiglia.
La legittimazione di detto strumento si rinviene all'interno del medesimo Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), il quale, in quanto documento strategico, programmatico e identitario dell'istituzione scolastica, consente alla comunità educante di condividere e orientare le scelte formative, nel rispetto dei principi di libertà educativa, di autonomia scolastica e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti, nonché nel rispetto della pluralità di valori, convinzioni e sensibilità culturali che caratterizzano la comunità scolastica.
Si evidenzia, altresì, che l'introduzione del consenso informato preventivo, così come configurato, si pone in una logica di piena coerenza con l'esercizio della libertà di insegnamento dei docenti nonché con l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La previsione, infatti, non riguarda l'attività didattica curricolare svolta nell'ambito delle discipline di insegnamento, ma si riferisce esclusivamente a iniziative progettuali di carattere non obbligatorio, talora realizzate anche con il contributo di esperti esterni, promuovendo una partecipazione consapevole e condivisa da parte delle famiglie e degli studenti.
Inoltre, la disposizione precisa che, in caso di mancata adesione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità, le istituzioni scolastiche garantiscano, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia organizzativa e didattica, la fruizione di attività formative alternative, comunque ricomprese nell'anzidetto Piano triennale dell'offerta formativa.
Pertanto, in considerazione della particolare delicatezza della tematica trattata, l'intervento proposto risponde esclusivamente all'esigenza di rafforzare i canali informativi istituzionali, rappresentati in particolare dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e dal Patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia – ovvero tra la scuola e gli studenti, ove maggiorenni, attraverso il "consenso informato preventivo" in forma scritta.
Inoltre, si precisa che il Ministero dell'istruzione e del merito non dispone di dati relativi alle iniziative progettuali afferenti alla tematica della sessualità, in quanto l'eventuale programmazione e realizzazione di tali attività rientra pienamente nella sfera di autonomia delle singole istituzioni scolastiche. In coerenza con i principi costituzionalmente garantiti di libertà di insegnamento e di autonomia organizzativa e didattica, il Ministero non esercita forme di monitoraggio o controllo su progettualità riservate all'autonoma determinazione delle scuole, alle quali è riconosciuto il compito di rispondere ai bisogni formativi del proprio contesto di riferimento, in un'ottica di corresponsabilità educativa e di partecipazione attiva della comunità scolastica.

Il "Consenso informato preventivo" per i genitori è, altresì, coerente con il principio costituzionale di cui all'articolo 30 della Costituzione, secondo il quale "*È dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli*", al quale si ispira ampia parte della normativa scolastica.
Pertanto, la disposizione costituisce un rafforzamento di un principio già presente nella normativa vigente (segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, del quale si prevede il conseguente adeguamento), per il quale il Patto educativo di corresponsabilità deve essere oggetto di consapevole condivisione da parte delle famiglie secondo le modalità individuate dai singoli regolamenti di istituto.
I genitori, le famiglie o in generale chi si occupa della crescita di un adolescente svolge un ruolo fondamentale nel plasmare le basi e i valori, ivi compresi quelli riguardanti l'ambito della sessualità e delle relazioni umane.
Per questa ragione, nell'attuazione del processo di insegnamento e apprendimento in ordine al tema della sessualità, la cooperazione tra la scuola e le famiglie risulta indispensabile e, come tale, deve essere sin dall'inizio ricercata e rafforzata, in maniera tale che la scuola insieme alla famiglia assicurino la crescita integrale dei giovani e il loro benessere.
L'intervento normativo in esame risponde, altresì, all'esigenza di evitare che, nel corso dell'anno scolastico, possano essere intraprese iniziative che riguardano tematiche nell'ambito della sessualità non inserite all'interno del PTOF e che, conseguentemente, non hanno formato oggetto di preventiva condivisione con le famiglie, rischiando di compromettere il principio di cooperazione tra scuola e famiglia fondamentale per assicurare la crescita equilibrata e armoniosa degli studenti.
Tale intervento scaturisce, altresì, dalla necessità di offrire un quadro di riferimento certo e uniforme, applicabile nei diversi contesti scolastici. Lo strumento del consenso informato preventivo è sicuramente una regola chiara che si pone in linea con il diritto-dovere dei genitori di educare i figli, sancito dall'articolo 30 della Costituzione e, al contempo, salvaguardia la libertà di insegnamento dei docenti, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 33 della Costituzione, secondo cui *"l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*.

Destinatari:

I destinatari della proposta normativa in esame sono:

- le istituzioni scolastiche, in particolare le scuole secondarie di I grado e di II grado, che sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo per le attività che riguardano tematiche nell'ambito della sessualità;
- le famiglie, che hanno diritto ad essere informate sull'offerta formativa attinente alle suddette tematiche e ad esprimere o meno il proprio consenso;

- gli studenti, che sono destinatari delle iniziative formative e che, se maggiorenni, possono autonomamente scegliere se prestare o meno il proprio consenso allo svolgimento delle stesse.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati numerici degli studenti nell'anno scolastico 2024/2025, considerando che la platea dei principali destinatari è quella degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado[1].
In particolare, gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado nell'a.s. in corso sono **4.117.785** e le istituzioni scolastiche sono in numero pari a **7473**, di cui il **17,7** per cento sono scuole secondarie di I grado e il **13,3** per cento sono scuole secondarie di II grado.

Tab. 6 - Alunni per livello scolastico e anno di corso - A.S. 2024/2025

Livello scolastico	Anno di corso					*Totale*
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	
Secondaria di I grado	483.524	503.730	511.244	-	-	**1.498.498**
Secondaria di II grado	562.733	543.377	535.934	502.346	474.897	**2.619.287**

[1] I dati relativi alle istituzioni scolastiche e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado sono tratti dal Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2024/2025".

Tab. 10 - Alunni per regione e percorso di studio - Scuola secondaria di II grado statale_A.S. 2024/2025

	Percorso di studio			Totale
Regione	Licei	Tecnici	Professionali	
Piemonte	88.699	61.836	29.813	**180.348**
Lombardia	185.690	141.145	64.994	**391.829**
Veneto	88.974	79.227	38.071	**206.272**
Friuli Venezia Giulia	23.946	19.054	7.258	**50.258**
Liguria	33.287	17.829	10.958	**62.074**
Emilia Romagna	89.344	72.597	43.031	**204.972**
Toscana	87.309	51.053	31.947	**170.309**
Umbria	22.388	11.704	6.117	**40.209**
Marche	37.352	22.681	13.221	**73.254**
Lazio	164.476	65.454	26.791	**256.721**
Abruzzo	33.211	16.717	6.303	**56.231**
Molise	7.190	3.701	1.779	**12.670**
Campania	163.048	82.718	53.644	**299.410**
Puglia	97.744	61.506	35.820	**195.070**
Basilicata	13.988	7.573	4.655	**26.216**
Calabria	47.110	29.667	16.261	**93.038**
Sicilia	125.095	66.308	39.216	**230.619**
Sardegna	37.172	21.595	11.020	**69.787**
Italia	**1.346.023**	**832.365**	**440.899**	**2.619.287**

Articolo 2

La disposizione in esame disciplina il coinvolgimento, da parte della scuola, di esperti esterni, enti o associazioni, in attività formative, curricolari o extracurricolari.

In particolare, per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, ovvero per realizzare particolari progetti didattici, le istituzioni scolastiche possono ricorrere a contratti di lavoro autonomo assegnati ad un esperto o ad un contratto d'appalto di servizi affidato ad una società, un'associazione, ad un organismo che effettuerà tale servizio individuando personale qualificato dedicato.

L'istituzione scolastica che intende conferire incarichi a soggetti esterni deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. Tali procedure possono essere rappresentate da selezioni di carattere concorsuale o anche dall'esame di *curricula*, che permettano il confronto delle professionalità proposte, ai fini della selezione della figura maggiormente qualificata e idonea al tipo di esigenza individuata nel PTOF.

A tal riguardo, si richiama il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ossia il *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, che all'articolo

44 riconosce la competenza del Dirigente scolastico per lo svolgimento dell'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.
L'articolo 45, comma 2, del medesimo decreto, specifica che competono al Consiglio di Istituto le delibere relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, per la stipula da parte del Dirigente scolastico di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.
Con l'intervento in esame si intende disciplinare in maniera più puntuale il coinvolgimento di esperti esterni da parte delle istituzioni scolastiche, prevedendo, in primo luogo, che la partecipazione di detti soggetti alle attività formative sia subordinata alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di istituto.
Inoltre, la disposizione in esame precisa che, ai fini della selezione di detti soggetti esterni, il Collegio dei docenti definisca i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione ed età degli studenti.
L'intervento normativo, pertanto, risponde all'esigenza di evitare che in relazione alle attività formative, curriculari ed extracurriculari siano coinvolti soggetti terzi privi dei requisiti di professionalità necessari ad assicurare la qualità delle attività medesime e il raggiungimento, da parte degli studenti destinatari, delle finalità educative sottese alle iniziative formative.
La disposizione, quindi, scaturisce dalla necessità di prevedere un'apposita disciplina che regoli il coinvolgimento di soggetti esterni nell'erogazione di attività formative, in un'ottica di tutela degli interessi degli studenti destinatari delle stesse, rimettendo, in applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici della scuola, al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto la decisione in ordine alle iniziative.

Destinatari:

I destinatari della proposta normativa in esame sono:
- le istituzioni scolastiche che intendono coinvolgere soggetti esterni nelle attività formative, curriculari o extracurriculari;
- gli studenti, che sono destinatari delle iniziative formative;
- esperti esterni, enti o associazioni, coinvolti dalle istituzioni scolastiche in attività formative, curricolari o extracurricolari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1

L'**obiettivo generale** dell'intervento regolatorio è quello rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo, perseguendo un reale pluralismo culturale - educativo e didattico - nella scuola pubblica, con particolare riguardo alle tematiche aventi ad oggetto temi sensibili, come quello della sessualità.
In particolare, la proposta normativa mira a costruire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra scuola e famiglia, condividendo i nuclei fondanti dell'azione educativa, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni e gli studenti, anche attraverso lo strumento del Patto di corresponsabilità educativa.
A tal fine, la disposizione mira a garantire un'azione informativa puntuale, sensibilizzando e coinvolgendo tutte le componenti scolastiche: studenti, genitori, docenti e personale scolastico, per assicurare la continuità educativa tra famiglia e scuola.

Quanto agli **obiettivi specifici**, si annoverano i seguenti:

- garantire alle famiglie ovvero, se maggiorenni, agli studenti un'informazione tempestiva e accurata in ordine alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa), che riguardano tematiche dell'ambito sessuale;
- favorire una maggiore partecipazione attiva delle famiglie alle iniziative scolastiche, con particolare riferimento ai temi sensibili;
- assicurare la crescita equilibrata e armoniosa degli studenti.

Articolo 2

L'intervento normativo in esame si pone come **obiettivo generale** quello di garantire la qualità delle attività formative, curricolari o extracurricolari che prevedono il coinvolgimento di esperti esterni, enti o associazioni.

Quanto agli **obiettivi specifici**, si annoverano i seguenti:
- garantire il coinvolgimento di soggetti esterni in possesso dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto delle iniziative formative;
- assicurare il conseguimento, da parte degli studenti destinatari delle attività formative, delle finalità educative sottese alle iniziative medesime;

- valorizzare gli esperti, gli enti ovvero le associazioni che, in possesso dei requisiti definiti dal Consiglio di classe, sono in grado fornire attraverso le iniziative formative un apporto ulteriore alla formazione ed educazione degli studenti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento

Articolo 1

Il principale indicatore per valutare il raggiungimento degli obiettivi della proposta normativa sarà il grado di soddisfazione delle famiglie e degli studenti rispetto all'attività informativa svolta dalle scuole sulle tematiche legate alla sessualità.
Tale grado di soddisfazione potrà essere valutato attraverso un approccio qualitativo e multidimensionale che consideri anche altri elementi indicativi della percezione e dell'efficacia dell'informazione ricevuta.
Come ulteriori indicatori volti a misurare il livello di attuazione dell'intervento si annoverano i seguenti:

- numero di consensi informati preventivi forniti dalle famiglie, ovvero dagli studenti, se maggiorenni;
- numero di attività sulle tematiche legate alla sessualità poste in essere;
- numero degli studenti partecipanti a tali attività.

Articolo 2

Gli indicatori che consentiranno di valutare il perseguimento degli obiettivi posti dalla proposta normativa in esame sono i seguenti:

- numero di iniziative formative con soggetti esterni attivate da ciascuna istituzione scolastica, che sono state preventivamente deliberate dal Consiglio di classe e approvate dal Consiglio di istituto;
- numero di esperti, enti e associazioni in possesso dei requisiti definiti dal Consiglio di classe che sono stati coinvolti in attività formative, curriculari o extracurriculari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).
Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

Articolo 1

L'opzione zero, cioè di non intervento, seppur valutata, non è stata preferita all'opzione regolatoria, in quanto non avrebbe consentito all'Amministrazione di colmare il vuoto normativo esistente con riguardo alla tematica oggetto dell'intervento regolatorio, ossia con

riferimento peculiare alle iniziative extracurriculari aventi ad oggetto il tema della sessualità, come descritto nella sezione 1.
Inoltre, la valutazione preliminare dell'opzione di intervento scelta, con riguardo ai criteri di efficacia, proporzionalità e fattibilità, ne ha evidenziato la piena attuabilità, in ragione della quale si è ritenuto non necessario considerare opzioni di intervento alternative.
Ed invero, tale opzione di intervento consente di introdurre l'impegno, in capo alle istituzioni scolastiche, del consenso informato preventivo in relazione alle iniziative suddette, al fine di perseguire gli obiettivi descritti.
In dettaglio, la disposizione stabilisce che tra i diritti e doveri enucleati dal Patto di corresponsabilità educativa sia previsto anche l'impegno dell'istituzione scolastica a richiedere il consenso informato preventivo per le attività che riguardano tematiche nell'ambito della sessualità e a rendere disponibili, ai fini dell'espressione consapevole del consenso medesimo, i relativi materiali didattici.
Il Patto di corresponsabilità educativa, sottoscritto dai genitori o dagli studenti e dal Dirigente scolastico, contestualmente all'iscrizione, si presenta, pertanto, come strumento di assunzione di responsabilità e di impegno di tutti i protagonisti della scuola - ciascuno secondo i propri ruoli e le proprie competenze - a condividerne i contenuti e rispettarne i principi.
Inoltre, l'intervento normativo stabilisce che ai fini della partecipazione alle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa, riguardanti tematiche nell'ambito della sessualità, sia richiesto il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori ovvero degli studenti, se maggiorenni. È, inoltre, stabilito che il consenso informato preventivo espliciti le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività extracurricolari suddette, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni, enti o associazioni a vario titolo coinvolti, con l'ulteriore precisazione della facoltatività delle suddette attività per cui, in caso di mancata adesione, gli studenti possono astenersi dalla relativa frequenza.
Infine, si prevede l'impegno di chiedere il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori ovvero degli studenti, se maggiorenni, anche per la partecipazione alle attività che costituiscono ampliamento dell'offerta formativa, previste dal Piano triennale dell'offerta formativa, che riguardano tematiche dell'ambito della sessualità, fermo restando il diritto-dovere all'istruzione in caso di mancato consenso alla partecipazione alle attività suddette.
Viene, altresì, precisato che, in caso di mancata adesione alle anzidette attività, le istituzioni scolastiche introducano strumenti di flessibilità organizzativa e didattica volti a garantire il diritto-dovere all'istruzione, attraverso ogni iniziativa coerente con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 2

L'opzione zero, cioè di non intervento, seppur valutata, non è stata preferita all'opzione di intervento prescelta, in quanto non avrebbe consentito di risolvere la criticità rappresentata nella sezione 1, ossia che in relazione alle attività formative, curriculari ed extracurriculari possano essere coinvolti soggetti esterni alle istituzioni scolastiche privi dei requisiti di professionalità necessari a assicurare la qualità delle attività medesime e il raggiungimento, da parte degli studenti destinatari, delle finalità educative sottese alle iniziative formative.
Inoltre, la valutazione preliminare dell'opzione di intervento scelta, con riguardo ai criteri di efficacia, proporzionalità e fattibilità, ne ha evidenziato la piena attuabilità, in ragione della quale si è ritenuto non necessario considerare opzioni di intervento alternative.
Ed invero, al fine di superare la criticità sopra evidenziata risulta necessario che detti soggetti esterni siano selezionati alla luce dei criteri, individuati dal Collegio dei docenti, sulla base dei quali si procede alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'attività formativa, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione ed età degli studenti destinatari dell'iniziativa formativa.
Inoltre, in applicazione del principio di collegialità degli organi della scuola, si prevede che il coinvolgimento dei soggetti esterni alle attività formative sia subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio di istituto.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*
- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- *distribuzione temporale degli effetti considerati.*

Articolo 1

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di regolamentazione di una fattispecie sprovvista di una disciplina *ad hoc*.
In particolare, per le famiglie si prevede che l'intervento produrrà dei benefici, consistenti nel breve-medio periodo, nella garanzia della corretta informazione relativamente alle eventuali attività extracurriculari o di ampliamento dell'offerta formativa in ambito sessuale e, nel medio-lungo periodo, nella maggiore serenità derivante dal rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia.
Allo stesso modo, anche per gli studenti si prevedono dei benefici, in particolare, nel breve-medio periodo, sarà garantita nei confronti di coloro che hanno raggiunto la maggiore età

un'informazione preventiva completa in ordine alle eventuali iniziative che riguardano tematiche nell'ambito della sessualità e, nel medio-lungo periodo, nella maggiore serenità e sicurezza derivante da una partecipazione attiva alle iniziate intraprese dalla scuola.
Rispetto alle istituzioni scolastiche, la proposta normativa produrrà il beneficio di consentire la corretta informazione delle famiglie e degli studenti in relazione alle eventuali attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa nell'ambito della sessualità.

Articolo 2

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità evidenziate nella sezione 1.
Nello specifico, si indicano di seguito i principali impatti, di carattere economico e sociale, per ciascuna categoria di destinatari.
In ordine alle istituzioni scolastiche si prevedono benefici, sia nel breve-medio periodo, in quanto saranno in grado di assicurare la qualità delle iniziative formative attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni in possesso di determinati requisisti di professionalità, sia nel medio-lungo periodo in termini di miglioramento complessivo dell'offerta formativa.
Per quanto concerne gli studenti si prevedono dei benefici nel medio-lungo periodo, in termini di conseguimento di nuove competenze e, più in generale, delle finalità formative sottese alle attività scolastiche.
Infine, per gli esperti esterni, coinvolti dalle istituzioni scolastiche in attività formative, curricolari o extracurricolari, si prevedono dei benefici, nel breve-medio periodo, in termini di valorizzazione dei titoli e delle pregresse esperienze professionali, scientifiche o accademiche nelle materie oggetto dell'iniziativa, nel medio-lungo periodo in termini di acquisizione di nuove esperienze professionali in ambito scolastico, che potranno reinvestire in future collaborazioni.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
B. Effetti sulla concorrenza
C. Oneri informativi
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articoli 1 e 2

A. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.
B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.

C. La proposta di intervento non introduce nuovi o maggiori oneri informativi nei confronti di cittadini e imprese rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente in materia.
In particolare, con specifico riferimento all'articolo 1, si evidenzia come la disposizione in esame non introduca nuovi oneri informativi nei confronti delle famiglie, né nei confronti degli studenti maggiorenni, atteso che la norma non comporta per tali destinatari la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, ossia, nel caso di specie, le istituzioni scolastiche. Ed invero, si prevede che siano le istituzioni scolastiche tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori ovvero degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino tematiche dell'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.
D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

Articoli 1 e 2

Si rinvia a quanto rappresentato nei paragrafi 3 e 4.1.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Articoli 1

L'attuazione e il monitoraggio dell'intervento spettano, per quanto di competenza, agli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.

Inoltre, si precisa che, a legislazione vigente, ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, in fase di iscrizione, richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Alla luce dell'intervento in esame, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, possono inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa — aggiornabile annualmente con ulteriori progettualità curricolari o extracurriculari — attività relative a tematiche inerenti alla sessualità.
In conseguenza di ciò, esse integrano nel Patto educativo di corresponsabilità l'impegno a richiedere il consenso informato preventivo per tali attività.
Pertanto, prima della concreta realizzazione di attività che trattano tematiche legate alla sessualità, le istituzioni scolastiche acquisiscono l'adesione dei soggetti interessati mediante il consenso informato preventivo.

Articolo 2

L'attuazione dell'intervento spetta alle istituzioni scolastiche, in particolare al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto.
Il monitoraggio dell'intervento spetta, per quanto di competenza, agli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:
1. *Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
2. *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
3. *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
4. *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

Articoli 1 e 2

Non sono state svolte consultazioni.
In particolare, con riferimento alla proposta di cui all'articolo 1, tenuto conto che la disposizione si limita a disciplinare l'adesione delle famiglie e degli studenti a iniziative progettuali facoltative, attraverso lo strumento del consenso informato preventivo, rafforzando l'alleanza educativa scuola-famiglia, si è ritenuto di non procedere alle consultazioni.
Inoltre, per lo svolgimento dell'analisi sono state utilizzate le basi informative Open data del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché i report dell'ISTAT.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Articoli 1 e 2

L'analisi è stata svolta dal Nucleo per la qualità della regolazione del Ministero dell'istruzione e del merito, costituito dai funzionari in servizio presso l'Ufficio legislativo del MIM, nonché dai referenti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.